

Il piacere di partecipare, con autorevoli amici e colleghi, al comitato scientifico della Rivista di Diritto delle Arti e dello Spettacolo che Fabio Dell'Aversana dirige con encomiabile entusiasmo ha diverse motivazioni e questo editoriale è certamente una buona occasione per tentare di razionalizzarle esponendo qualche sintetica considerazione che tenga anche conto della prospettiva del giuslavorista. Anche se, prima di ogni cosa, va detto che quando mi è stato proposto di partecipare a questa iniziativa editoriale ho avvertito, prima di ogni cosa, la soddisfazione di poter dare un contributo, per quanto modesto, ad una nuova rivista di area giuridica.

Ma vengo al merito. Perché a guardare meglio l'impostazione del prodotto editoriale ho subito realizzato che il progetto rappresentava un ulteriore, e naturale, tassello dell'evoluzione del moderno diritto del lavoro e, con esso, anche della figura di chi se ne occupa: il giuslavorista. Ciò partendo dal presupposto, di cui sono fermamente convinto, che la materia di cui mi occupo sempre più si caratterizza per la capacità dei suoi interpreti di saper indagare le materia nei suoi confini, quando cioè il diritto del lavoro si mischia e interseca con altri mondi del sapere giuridico che, come spesso inevitabile, hanno anche a che fare con l'uomo che lavora. È così, da sempre, per il rapporto, davvero strutturale, da diritto del lavoro, diritto civile e diritto commerciale. È stato così, negli ultimi anni, per il rapporto tra diritto del lavoro e diritto amministrativo, quando si è trattato di fissare le regole alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ma, più recentemente, come giuslavoristi ci siamo posti il problema di indagare, in modo assai più consistente di quanto mai fatto in passato, i problemi del lavoro nelle procedure concorsuali, nella regolamentazione privacy, nel diritto penale, finanche nella scienza medica. Ecco, sentirmi coinvolto, in qualità di giuslavorista, in una rivista che si occupa di diritto nel mondo dell'arte e dello spettacolo aggiunge, spero, almeno questo è il mio auspicio, una nuova prospettiva.

Non è trascurabile, del resto, che sono mutati i canoni di riferimento del lavoro nelle arti e nello spettacolo. Se il carattere settoriale della materia e l'assenza di una progettualità organica all'interno del più ampio ordinamento lavoristico aveva, in qualche modo, forse colpevolmente, distratto il giurista dal dedicarvi specifici percorsi di ricerca, le continue evoluzioni normative e le sollecitazioni che ne derivano impongono, anche al giuslavorista, analisi non più rinviabili. D'altro canto, a seguito di un complesso processo di rivisitazione dell'impianto normativo, il diritto delle arti e dello spettacolo, quale espressione del più ampio concetto di patrimonio culturale, si pone

oggi come un diritto trasversale. Una sorta di piano mobile in cui rintracciare innesti provenienti da ambiti giuridici esterni a quello di provenienza, obbligando così l'ordinamento lavoristico ad aprirsi, come dicevo prima, a settori limitrofi o ad esso integrati.

Si pensi al caso dei direttori dei musei la cui selezione era stata estesa anche a cittadini non italiani, generando un apparente conflitto tra le disposizioni interne e quanto previsto dall'art. 45 TFUE, nonché in materia di giurisdizione competente¹. Ma anche alla nota vicenda relativa alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il cui ultimo intervento di modifica risale alla l. 8 agosto 2019, n. 81, che "annette" all'art. 29 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 uno specifico complesso di regole destinato al personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Le integrazioni introdotte sono l'esito della copiosa produzione giurisprudenziale volta a contenere il tentativo di alleggerimento delle tutele offerte dall'ordinamento ai rapporti di lavoro a termine alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, già segnati da una evidente "specialità" rispetto alle disposizioni generali del diritto del lavoro². Lo stesso monito della Corte di Giustizia ad inserire almeno una delle sanzioni previste dalla Direttiva Europea 1999/70 alla clausola 5 per contrastare il fenomeno dell'abuso dei contratti a termine nel settore dello spettacolo ha evidentemente avuto un impatto generale su tutto l'ordinamento giuslavoristico³. Le argomentazioni della Corte Costituzionale prima e della Corte di Giustizia dopo, soltanto apparentemente possono pertanto considerarsi confinate al settore dello Spettacolo, avendo invece rappresentato riparo per l'intero sistema lavoristico da tentativi demolitori dell'apparato sanzionatorio previsto per tale tipologia contrattuale.

Il processo evolutivo non può dirsi, tuttavia, compiuto ed esente da criticità o da tentativi di fuga rispetto all'obiettivo originario, visibili anche nei più recenti approdi giurisprudenziali. Basti ricordare, a titolo esemplificativo, che la trasformazione degli enti lirico-sinfonici in fondazioni di diritto privato, a partire dai primi anni Novanta, non sembra aver mai sopito il dibattito intorno all'effettiva natura privatistica di quei soggetti giuridici in cui l'impegno finanziario dello Stato resta la leva per ritenere persistente una «marcata impronta pubblicistica»⁴, con ricadute non indifferenti sia in termini di sintassi del diritto, sia in termini di affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica delle disposizioni da applicare ai lavoratori, perpetrando la tensione tra pubblico e privato nella materia.

1. Sentenza Consiglio di Stato 25 giugno 2018.

2. Corte Cost. 10 giugno 2015, n. 260.

3. Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, 859 C- 331/2017.

4. Cass. 11 dicembre 2015, n. 260.

Emerge, dunque, che il diritto in questione, quasi un “ibrido”, o meglio un diritto “aperto” a speculazioni trasversali, si pone come “spia” della più complessiva evoluzione del diritto del lavoro dal quale dipende, ma del quale rappresenta anche fondamentale elemento di confronto per soluzioni interpretativi di carattere generale.

L’arte e lo spettacolo, a chi scrive, sembrano così rivelare, prendendo in prestito il linguaggio in uso nell’immaginario collettivo, il “dietro le quinte” dove si cela il giurista cui affidare il compito fondamentale di contribuire, attraverso l’interpretazione, alla valorizzazione del patrimonio culturale.